

***ASSEMBLEA COSTITUENTE
GRUPPO DEI 75***

TERZA SOTTOCOMMISSIONE:

Materie economiche e sociali

Presidente: on. Ghidini

IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE



PRINCIPI:

- PRINCIPIO LAVORISTA (ART.1)
- PRINCIPIO FINALISTIC
O
: AFFERMAZIONE DELLA PERSONALITA' (ART.4)
- PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA (ART.1,4,35)

ARTICOLO 1

PRINCIPIO LAVORISTA:

“L' Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”

lavoro

travail



arbeit

work



ARTICOLO 4

PRINCIPIO FINALISTICO:

- “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.



**Funzione legislativa volta a tutelare e
riqualificare il lavoro**




DIRITTO SOCIALE

ART. 4 e 38

DIRITTI DEI LAVORATORI

DIRITTO DEL CITTADINO



ACCESSO ALLE TUTELE



WORKFARE



TUTELA DEL LAVORO:

- **TUTELA INTERNAZIONALE (ART. 35)**
- **TUTELA DELLA DONNA (ART. 37)**
- **D
I
RITTO ALLA VITA E LA GIUSTA RETRIBUZIONE (ART. 36)**
- **DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE (ART. 39)**
- **DIRITTO DI SCIOPERO (ART. 40)**
- **PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE D'IMPRESA (ART. 46)**

ARTICOLO 1 e 35

PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA:

- Uguaglianza sostanziale
- Formazione professionale
- Adesione alle organizzazioni internazionali sul lavoro




ARTICOLO 35


TUTELA INTERNAZIONALE

- “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
- Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero”


STRUTTURA OIL



CONFERENZA INTERNA DEL LAVORO



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



UFFICIO INTERNAZIONALE DEL
LAVORO



ARTICOLO 36

- RETRIBUZIONE
- CRITERI DI RETRIBUZIONE: QUANTITATIVO, QUALITATIVO E GIURIDICO
- DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE
- DIRITTO ALLE FERIE



ARTICOLO 37

- PARITÀ TRA LAVORATORI E LAVORATRICI
- FUNZIONE ESSENZIALE FAMILIARE DELLE DONNE
- TUTELA DEL LAVORO MINORILE



ARTICOLO 38

- “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- L'assistenza privata è libera”



ARTICOLO 39

LIBERTÀ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE

“L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacali sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”



Art.40

Diritto di sciopero

“Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”



Art.46

Partecipazione alla gestione d'impresa

“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”

Vi ringraziamo dell'attenzione

***un ringraziamento speciale alla
Prof.ssa Lovison***

classe quinta F